



CAPITOLO 4 - LA PROGRAMMAZIONE D'EMERGENZA

4.1 IL PIANO DEGLI INTERVENTI PRIORITARI

L'Ordinanza n. 2983/99, all'art. 1, nominava il Presidente della Regione siciliana *“commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza”*.

Tale “Piano degli interventi di emergenza”, denominato per semplicità “PIER”, approvato con Decreto Commissariale del 25 luglio 2000 e pubblicato nella G.U.R.S. del 04/08/2000, è riportato tra gli “allegati documentali” al presente Piano.

4.2 REGOLE GUIDA E CRITERI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE DISCARICHE

Al fine di definire le regole guida e i criteri tecnico-economici per la realizzazione delle discariche, il Commissario delegato Presidente della Regione ha emanato con decreto del 29 dicembre 2000, un apposito regolamento, pubblicato nella G.U.R.S. n° 3 del 19 gennaio 2001, anch'esso riportato come “allegato documentale”.

4.3 LE SUCCESSIVE ORDINANZE ED IL SUPERAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE D'EMERGENZA

Il presente paragrafo specifica alcune tra le più importanti modifiche introdotte con le Ordinanze Ministeriali successive alla richiamata O.M. n. 2983/99, relativamente ai rifiuti solidi urbani.

Tali modifiche impongono, di fatto, una revisione della pianificazione ed un conseguente parziale superamento del PIER.



Con l'Ordinanza n°3048 del 31 Marzo 2000 viene demandato al Commissario Delegato di:

- predisporre il piano di gestione dei rifiuti (art. 22 del D.Lgs. n° 22/97);
- predisporre il piano delle bonifiche delle aree inquinate(art. 22 del D.Lgs. n° 22/97);
- adottare misure per prevenire la formazione dei rifiuti, favorendo il riutilizzo degli imballaggi ed il riciclaggio dei beni a fine vita;
- realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti;
- promuovere la formazione e l'informazione ambientale;
- attuare la promozione, l'organizzazione di una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale ottimale anche attraverso la costituzione di consorzi o società miste cui partecipano le Province e i Comuni.

Si delinea, in tal modo un nuovo scenario di programmazione, non più incentrato sui provvedimenti di emergenza, ma su una pianificazione a più largo respiro che ha portato all'adozione di alcuni strumenti di programmazione che vengono più avanti elencati e si completa con la redazione del presente Piano di gestione dei rifiuti.

Con le Ordinanze n° 3048 del 31 marzo 2000 e n° 3072 del 21 Luglio 2000 il Ministro dell'Interno:

- proroga (art.1) fino alla cessazione dello stato di emergenza i poteri conferiti al Commissario delegato con le precedenti ordinanze;
- dispone che a partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da Comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei Comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di



attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da Comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i Comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della Regione siciliana.

Con l'Ordinanza n° 3136 del 25/05/2001, sono confermati fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al Commissario delegato con le precedenti Ordinanze ministeriali.

Inoltre, all'art.4, comma 8, si obbliga il CONAI:

- “a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 07/10/1999 tra il Commissario delegato – Presidente della Regione ed il CONAI medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari, nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi;
- a conseguire entro il 31/12/2001 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.”

All'art.4, comma 15, si dispone che, a partire dal 01/07/2001, sia applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti un coefficiente di maggiorazione pari al 1% per ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzata rispetto all'obiettivo minimo del 25%.

L'Ordinanza n° 3190 del 22 Marzo 2002, infine, modifica ed integra in modo sostanziale le precedenti Ordinanze.



L'art. 2 dell'Ordinanza n° 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 3 dell'Ordinanza n° 3190/02.

Vengono precisati alcuni aspetti del piano di emergenza, redatto in conformità ai principi, alle finalità e ai criteri stabiliti dall'art. 22 del D.L. 22/97 e, in particolare che:

- “identifichi in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- identifichi le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto, nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b);
- identifichi il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati tenendo conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali;
- assicuri che l'intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all'interno delle singole province, tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera, e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all'interno della Regione.”

L'art. 2 bis dell'Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 3 dell'Ordinanza 3190/02 prevedendo che:

- “il Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana promuova ed organizzi una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i Comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani;



- Nel caso in cui la Provincia ed i Comuni appartenenti all'ambito non giungono alla relativa aggregazione il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della Società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la Provincia e i Comuni dell'ambito o sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.533, e successive modifiche ed integrazioni;"

L'art. 3 dell'Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza 3190/02 come segue:

in merito agli obiettivi di raccolta differenziata, al fine di:

“..... conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai Comuni;” (comma 1.1);

prevedendo di realizzare:

- “..... impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale;” (comma 1.2);
- ed interventi relativi agli impianti di trattamento della frazione residuale (commi 1.15, 1.19 e 1.20);

e, in merito agli obblighi del consorzio CONAI, le relative scadenze vengono differite al “31 dicembre 2002” ed al “31 luglio 2002” (comma 3) ed al “31 luglio 2002” (commi 4 e 5).

L'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene integrato dall'art. 5 dell'Ordinanza 3190/02, commi 1, 2, 3, 4, stabilendo le modalità



ed i passi attuativi per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata, in particolare:

- “1. Il commissario delegato – presidente della Regione siciliana, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della Regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitaria, selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l’eventuale quota residua di rifiuti, il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal Commissario delegato stesso, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l’impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell’ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l’attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei Comuni della Regione Siciliana da essi identificati.
- 2. L’ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. è autorizzato a stipulare e stipula, entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di



aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei Comuni della Regione Siciliana al netto della raccolta differenziata.

- 3. Il Commissario delegato – presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei Comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale, al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei Comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.
- 4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai Comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonché, sentite le Province interessate, i Comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovralli. Il Commissario delegato dispone altresì le migliori e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei Comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra



nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il Commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 e seguenti.”

In merito alla localizzazione degli impianti di termoutilizzazione, l'art. 4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza n° 3048/2000 viene modificato dall'art. 13, comma 1 e 2, dell'Ordinanza n° 3190/02:

- “1. Il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, dispone un contributo a carico dei Comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di termoutilizzazione della frazione residuale dei rifiuti e dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturale nei siti ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto contributo è stabilito nella misura di 1,0 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti per la termoutilizzazione dei rifiuti.
- 2. Il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, realizza avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 e dalle successive ordinanze a questa collegate, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di trattamento della frazione residuale e di termoutilizzazione dei rifiuti.”

Per quanto riguarda la tariffa di conferimento in discarica:

l'art. 7 comma 5 dell'Ordinanza n° 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 7 commi 1 e 2 Ordinanza n° 3190/02, con l'inserimento dei seguenti punti 1 e 2:

- “1. Nelle more della determinazione della tariffa, l'aliquota di essa, occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari della gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche.



- 2. I Comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicità della responsabilità nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.”

L'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n° 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall'art. 8, comma 1 dell'Ordinanza n° 3190/02:

- “a partire dal 1 gennaio 2001 è applicato al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente.”
- i commi 4, 4bis e 4 ter dell'art.4 dell'Ordinanza n° 3072/2000, relativi alle autorizzazioni per le discariche, vengono modificati dall'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza n° 3190/02.
- “4. Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati dai Prefetti, anche in assenza del piano di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali.
- 4 bis. Al fine di garantire continuità nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché al fine di prevenire interruzioni del servizio pubblico, i Comuni titolari di discariche già autorizzate, previa intesa con i Prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari a garantire comunque la continuità del servizio in favore dei Comuni così come identificati dai Prefetti stessi. La chiusura anticipata delle discariche attive è di competenza esclusiva dei Prefetti che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuità del servizio in favore dei Comuni che in essa conferivano i rifiuti.
- 4 ter. Rimane nella esclusiva competenza del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento finale delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per rifiuti speciali, nonché, ove necessario alla loro costruzione e/o gestione.”



Infine l'art. 16, comma 1 dell'Ordinanza n° 3190/2002 stabilisce che:

“Il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana provvede, ove necessario, e sentito con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'aggiornamento del Piano di Priorità degli Interventi per l'Emergenza Rifiuti (PIER) di cui al Decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termoutilizzatori della frazione residuale dei rifiuti.”.

L'Ordinanza n. 3190/2002, in particolare all'articolo 16, comma 1, assegna al Commissario delegato - Presidente della Regione la competenza in merito all'aggiornamento del PIER.

Mentre obiettivo del PIER era stato quello di definire gli interventi prioritari propedeutici a superare il periodo transitorio dell'emergenza, la cui durata era stata prevista in ventiquattro mesi, il Piano generale tiene conto delle specifiche realtà, dei successivi atti di pianificazione (Ordinanza 280/01 relativa agli ambiti e sub-ambiti territoriali ottimali, Piano dei rifiuti inerti, Piano dei centri di stoccaggio, Piano dei centri di rottamazione, Linee guida per la raccolta differenziata, Avviso per la stipula di convenzioni relativamente agli impianti esistenti, Avviso per la stipula di convenzioni con operatori che si impegnino a trattare la frazione residuale) e programma una serie di interventi capaci di portare la regione Sicilia al raggiungimento degli obiettivi previsti per il superamento dell'emergenza: il 15 % entro il 31 dicembre 2003., il 25% entro il 31 dicembre 2005, il 35% a regime, successivamente a tale scadenza.

I nuovi obiettivi che prevede l'Ordinanza 3190/2002 impongono un cambiamento radicale per:

- i criteri generali,
- gli scenari di programmazione,
- gli obiettivi e gli interventi necessari per fronteggiare lo stato di emergenza
- gli obiettivi e gli interventi necessari per superare lo stato di emergenza.



La base della pianificazione non è più la raccolta differenziata "spinta", in cui il costo è solo un parametro ma non quello che ha l'importanza decisiva, bensì la raccolta differenziata vista come sistema integrato con la raccolta dell'indifferenziato.

Il cuore dell'organizzazione sono gli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali) per la gestione integrata dei rifiuti ed i piani d'ambito ne sono gli strumenti operativi.

Attraverso di essi si può dare conto delle singole realtà territoriali e costruire un sistema che, anche se diverso da territorio a territorio, consenta di ottimizzare realmente la gestione dei rifiuti, mantenendo sempre una sua omogeneità ed una identica filosofia di base.

Il Piano d'ambito evidenzia i costi della gestione dei rifiuti e consente di scegliere il modello più rispondente al proprio territorio tra tutti i modelli possibili; consente, inoltre, di fissare dei propri obiettivi intermedi di raccolta differenziata che vengono, successivamente, analizzati dall'ufficio del Commissario delegato e, se ritenuti validi, proposti per il finanziamento in conto capitale di tutti o parte degli investimenti.

Per quanto riguarda la frazione residuale a valle della raccolta differenziata il sistema previsto dall'ordinanza 3190/2002 determina una strada che garantisce l'utilizzo della frazione a valle della raccolta differenziata, con le massime garanzie ambientali, e consente di raggiungere l'obiettivo del trattamento del 100% di tale frazione per gradi:

- vengono individuati operatori che abbiano impianti esistenti e siano disposti a trattare i rifiuti al fine di diminuire il quantitativo da conferire in discarica
- vengono individuati operatori che siano disposti a trattare, in propri impianti o in siti di cui abbiano la proprietà o la disponibilità gestionale, a far data dal 31 marzo 2003, la frazione a valle della raccolta differenziata ai fini della termovalorizzazione anche con recupero di energia

Si viene in tal modo a realizzare, contemporaneamente, sia l'obiettivo della massimizzazione del riciclaggio/recupero dei rifiuti che la minimizzazione delle quantità (e pericolosità) conferite in discarica.



La situazione attuale, risultato di una parziale implementazione di quanto previsto nel PIER, verrà analizzata nel dettaglio al fine di definire i flussi attuali dei rifiuti, utilizzando gli ambiti e sub-ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), così come definiti, rispettivamente, nell'allegato A e B dell'Ordinanza 280/2001.

Anche per quanto riguarda la pianificazione delle discariche per i rifiuti solidi urbani, si dovranno aggregare, per quanto possibile, i Comuni in modo omogeneo rispetto agli A.T.O. e sub-A.T.O. per la gestione integrata dei rifiuti.

La possibilità di sfruttare le serie storiche di dati validati relative al 1999, 2000, 2001, nonché di poter disporre di indagini merceologiche omogenee per le tre aree più popolate (Palermo, Catania e Messina) ha consentito di effettuare delle previsioni anche per la situazione dal 2003 al 2008, con una previsione di raccolta differenziata che passa dal 15% al 25% e si assesta, a regime, al 35%.

4.4 IL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

L'ordinanza 2983/99 affida al Commissario delegato il compito della "...predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'articolo 22 della legge 4 febbraio 1997, n.22, di un piano di interventi di emergenza per la gestione di rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza".

La gestione commissariale, nel frattempo, non ha operato senza regole, tenuto conto che, sin dal 25 luglio 2000, l'attività gestionale è stata dispiegata, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, attuando il citato piano degli interventi d'emergenza (PIER) e che, di recente, sono stati approvati e pubblicati sulla GURS quattro importanti piani di settore e precisamente:

- il piano per la gestione dei rifiuti inerti;
- il piano per la rottamazione dei veicoli a motore;
- le linee guida per la progettazione degli impianti di compost;



- le linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti, quindi, la struttura commissariale ha lavorato anche prima del 13 marzo scorso, elaborando, in particolare, i quattro suddetti piani di settore, che vengono ricompresi in una forma organica nel presente Piano di gestione dei rifiuti.

La predisposizione del "piano di gestione" rappresenta il superamento definitivo della programmazione d'emergenza, costituita dal PIER, ed è, certamente, un traguardo importante nell'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'ordinanza n° 2983/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Ciò, per tante ragioni, ma, in particolare, perché la sua approvazione consentirà di accedere ai finanziamenti nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di settore.

I capitoli che seguiranno entreranno nel dettaglio dei singoli segmenti di cui si compone il "Piano", in particolare si soffermeranno sul segmento dei rifiuti urbani sino al dettaglio della pianificazione impiantistica sino al 2008; alcuni aspetti (soprattutto per i beni durevoli, i rifiuti speciali e per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata) non sono stati approfonditi sino al dettaglio che sarebbe stato necessario in un Piano per motivi contingenti: nel primo caso perché sono in via di emanazione una serie di specifiche direttive che potrebbero comportare una completa riscrittura dei relativi piani, nel secondo perché la scelta operata dall'art. 5 dell'ordinanza n° 3190/2002 consente di conoscere il dettaglio impiantistico solo dopo la conclusione di procedure, ancora in corso alla data di predisposizione del "Piano", di selezione degli operatori industriali.

Quanto sopra impone che una prima revisione e/o integrazione del "Piano" debba essere fatta entro sei mesi dalla data di adozione, al fine di completare la parte relativa ai rifiuti speciali con i piani attuativi di settore e la parte relativa al sistema di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata con la specifica proveniente dai progetti definitivi degli operatori industriali eventualmente selezionati.



Il presente "Piano" va comunque inteso come uno strumento dinamico, flessibile ed integrabile, da sottoporre a periodici aggiornamenti da far derivare sia dalla verifica della sua valenza ed efficacia operativa, sia dal necessario recepimento di direttive comunitarie in tema di smaltimento dei rifiuti, sia da possibili modifiche della legislazione nazionale.

L'intervallo massimo tra due aggiornamenti non può superare i due anni, ma può essere un periodo inferiore nel caso che si ritenga che il verificarsi di una delle condizioni di cui al paragrafo precedente ne imponga la revisione.